P.U. 169-1 del 2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 30.07.2026 da

Roberto Olla, c.f. LLORRT65H17B354R, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cabras, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Cagliari, via Nizza n. 20, e con l'ausilio del dott. Luciano Pirastru in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 30.7.2026, Roberto Olla ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
– è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
– versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
– è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società Appetithouse S.r.l., con mansione di autista, e percepisce un reddito disponibile mensile di circa € 2.000,00 (comprensivo delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, che incidono per circa € 800,00 mensili), gravato dalla trattenuta per il pignoramento presso terzi di cui al procedimento r.g. n. 609/2025 pendente dinanzi a questo Tribunale, sicché lo stipendio mensile effettivamente percepito è pari a circa € 1.500,00;
– il suo nucleo familiare è composto da tre persone (il ricorrente, la coniuge Pireddu Lucia, disoccupata, e la figlia Olla Aurora, impiegata con reddito annuo di circa € 11.000,00 appena

sufficiente al proprio sostentamento), con un fabbisogno mensile stimato in circa € 1.850,00, così composto: canone di locazione per l'abitazione familiare € 600,00; spese per carburanti, trasporti e manutenzione dell'autovettura, essenziali per l'attività lavorativa di autista, € 350,00; spese per generi alimentari € 450,00; utenze domestiche € 170,00; spese varie (condominio, salute, vestiario) € 280,00;
– non è proprietario, neppure per quota, di alcun immobile e l'unico cespite del suo patrimonio è rappresentato dall'autovettura Hyundai IX20, targa FG151GX, immatricolata nell'anno 2017, del valore di realizzo stimato in € 6.000,00;
– è gravato da debiti per complessivi € 77.229,22, di cui: a) € 3.005,27 nei confronti dell'O.C.C. di Cagliari a titolo di compenso in prededuzione, di cui € 1.202,10 già corrisposti, con residuo di € 1.803,17; b) € 2.259,03 nei confronti dell'avv. Matteo Cabras a titolo di compenso per l'assistenza legale, collocato in rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c.; c) € 5.885,07 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli esattoriali, in rango privilegiato; d) € 20.291,66 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. a titolo di residuo del finanziamento stipulato in data 27.1.2017; e) € 6.579,57 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. a titolo di residuo del finanziamento stipulato in data 1.12.2016; f) € 3.420,49 per saldo passivo di conto corrente; g) € 30.013,37 per canoni di locazione arretrati; h) € 1.024,80 per spese condominiali pregresse; i) € 4.429,06 nei confronti di Abbanoa S.p.A. per consumi idrici insoluti; l) € 320,90 nei confronti di Gaxa S.p.A. per fornitura di gas insoluta; i crediti di cui alle lettere da d) a l) essendo di natura chirografaria;
– non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
– non ha già usufruito dell'esdebitazione.

B) Il ricorrente ha formulato ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; pagamento integrale del compenso professionale dell'avv. Cabras, in rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c.; pagamento del 20% del credito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; pagamento del 9,30% dei crediti chirografari. La proposta prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 11.384,64, mediante versamenti mensili di € 150,00 per 76 mesi (ultima rata € 134,64), a decorrere dall'omologazione del piano, previa sospensione del pignoramento dello stipendio in corso.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che l'unico cespite liquidabile è l'autovettura, del valore di circa € 6.000,00, e che la procedura liquidatoria comporterebbe costi prededucibili tali da erodere interamente il ricavato, con soddisfacimento nullo dei creditori, mentre il piano assicura un soddisfacimento parziale ma concreto dell'intera platea creditoria, salvaguardando al contempo un dignitoso tenore di vita per il nucleo familiare. Ha, infine, chiesto la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi pendente

sullo stipendio presso la società datrice di lavoro Appetithouse S.r.l. (r.g. n. 609/2025), quale presupposto indefettibile di fattibilità del piano.

C) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Luciano Pirastru, nominato dal Referente dell'O.C.C. di Cagliari con provvedimento del 25.9.2025 nell'ambito della procedura OCC n. 117/2025, che ha accettato l'incarico in data 26.9.2025.

Nella sua relazione, l'O.C.C. ha indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura. Inoltre, il gestore della crisi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente al momento dell'erogazione dei finanziamenti e ha concluso per la fattibilità del piano.

In ordine alle cause del sovraindebitamento, l'O.C.C. ha precisato che l'evento scatenante della crisi è rappresentato dall'adesione, nell'anno 2017, al progetto commerciale c.d. "*no cost*" per l'acquisto dell'autovettura Hyundai IX20, fondato sulla promessa che il costo del mezzo sarebbe stato integralmente compensato dai ricavi derivanti dalla concessione dello stesso a fini pubblicitari: il fallimento dello schema, basato su previsioni irrealistiche dei ricavi pubblicitari e privo di adeguate garanzie a favore degli utilizzatori finali, ha determinato la cessazione dei rimborsi promessi e l'esposizione diretta e integrale del ricorrente verso gli istituti finanziatori. L'obbligazione principale era sostenibile solo in presenza dei flussi promessi, che costituivano il presupposto essenziale dell'operazione, sicché la situazione di sovraindebitamento non preesisteva all'adesione al progetto ed è sorta in conseguenza diretta e immediata del suo fallimento, senza che possa essere ricondotta a una scelta speculativa o azzardata, bensì a un investimento indotto, basato su informazioni fornite dal promotore. Il gestore della crisi ha dato atto che il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto e trasparente, cercando finché possibile di onorare i propri impegni.

Sulla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII), l'O.C.C. ha ritenuto la proposta più vantaggiosa, considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in € 6.000,00 e che nell'ipotesi liquidatoria non potrebbero essere onorati per intero neppure i debiti prededucibili.

In ordine alla verifica del merito creditizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, l'O.C.C. ha evidenziato che i finanziamenti sono stati erogati in spregio alle regole di prudenza creditizia: al momento delle concessioni (2016 e 2017), il reddito del ricorrente era di circa €

20.000,00 annui, a fronte di un cumulo di rate che erodeva oltre il 30% della capacità finanziaria mensile, senza considerare le spese correnti di locazione e i costi del nucleo familiare.

D) Con decreto del 19.08.2026, il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

Nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

La domanda di omologa merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 "*Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. 5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica*".

Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma, integralmente prodotta, è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'o.c.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 "*2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*".

La relazione presentata dall'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 "*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

Anche sotto tale profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano e deve, quindi, procedersi ai sensi dell'art. 70, comma 7, D.lgs. n. 14/2019.

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **Olla Roberto** (C.F. LLORRT65H17B354R);

- dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

- dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;

- dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

- dispone che l’O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione;

- dispone che l’O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l’adempimento del piano;

- dispone che, terminata l’esecuzione del piano, sentiti i debitori, l’O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;

- dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 27 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona